



Comune di Termoli



PROGETTO DEI “SERVIZI TECNICI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI TERMOLI”

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA (RGI)

ai sensi dell'art. 4-bis dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



**CITTÀ DEI
MOTORI**

COSTA DEI DELFINI
IL MONDO È LA TUA CASA



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



Indice generale

1. La programmazione del committente. Delineazione dei servizi costituenti il ciclo integrato dei rifiuti.....	3
2. Caratteristiche della progettazione.....	4
3. Livelli e tempi della progettazione.....	6
3.1 Disposizioni per i servizi tecnici.....	6
4. Procedura di scelta del contraente.....	7
5. Criterio di aggiudicazione.....	9
6. Individuazione di lotti.....	9
6.1 Disposizioni per i servizi tecnici.....	10
7. Previsioni in materia di sicurezza e manodopera.....	11

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



CITTÀ DEI
MOTORI

COSTA DEI DELFINI
IL MARE E LA TERRA
DEL RIGILIO



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



ABBREVIAZIONI

Nel prosieguo del presente documento si impiegheranno le seguenti abbreviazioni:

- per *Servizi tecnici* si intendono i “*Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli*”, distinti tra *Supporto al RUP* per la fase di Progettazione e Affidamento, e *DEC*, ovvero Direzione dell'Esecuzione dei Contratti;
- per *Codice* si intende il nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023;
- per *TUA* si intende il Testo Unico dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2016;
- per *QE* si intende il Quadro Esigenziale, previsto dall'art. 1 dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023;
- per *DOCFAP* si intende il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, previsto dall'art. 2 dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023.
- per *DIP* si intende il Documento di Indirizzo alla Progettazione, previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023.

1. La programmazione del committente. Delineazione dei servizi costituenti il ciclo integrato dei rifiuti

L'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, introdotto con il recente D.Lgs 36/2023, stabilisce che le Stazioni Appaltanti approvano il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, indicando in essi gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b). (€ 140.000, soglia per l'affidamento diretto). Come illustrato puntualmente dall'ANAC a tale riguardo con delibera 562 del 29.11.2023, la programmazione degli acquisti serve ad avere contezza, in termini effettivi ed attraverso una reale verifica dello stato dei contratti in corso e/o terminati, delle proprie necessità di approvvigionamento nel tempo, e per le Pubbliche Amministrazioni tale obbligo costituisce una declinazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. L'obbligo di programmare gli acquisti, tuttavia, non è soltanto un mero indicatore di una buona capacità gestionale dell'ente pubblico, ma assume la connotazione di vero e proprio onere, in quanto la mancanza di programmazione mette in crisi altri due principi: la tutela della concorrenza ed il divieto di frammentazione delle gare pubbliche. Non è sufficiente quindi il mero rispetto delle formalità che la disciplina richiede, occorre infatti procedere ad una effettiva ricognizione delle proprie necessità di approvvigionamento, operazione che, se svolta in maniera efficiente, fa emergere anomalie e criticità.

In adesione a quanto sopra, è stata quindi proposta, ai sensi dell'art. 37, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, l'approvazione del programma degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2025-2027 del Comune di Termoli, al fine di annoverare, tra gli altri:

- il “*Servizio di Igiene Urbana della Città di Termoli*”, per la durata stimata di 7 anni e un importo stimato totale di circa € 34.500.000,00;

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



- il “Servizio di trattamento finalizzato al recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Termoli”, per la durata stimata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, e un importo stimato totale di circa € 2.550.000,00 per il biennio;
- il “Servizio di vigilanza ambientale della città di Termoli”, per la durata stimata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, e un importo stimato totale di circa € 305.000,00 per il biennio;
- il “Servizio di gestione in fase post-operativa, sorveglianza e controllo della discarica comunale dismessa per RSU di loc. Pantano Basso” per la durata stimata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, e un importo stimato totale di circa € 100.000,00 per il biennio;
- i “Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli”, divisi in due lotti (Supporto al RUP per la fase di Progettazione e Affidamento, e Direzione dell'Esecuzione dei Contratti, ciascuno con la sua specifica durata) per un importo stimato totale di circa € 225.000,00.

I servizi sopra delineati, separati tra di loro, e quindi da aggiudicarsi a favore di operatori economici distinti, sono strettamente interdipendenti e vanno intesi come un intervento unitario, costituendo essi il complesso della gestione integrata dei rifiuti del Comune di Termoli, declinata nelle varie fasi del ciclo: produzione, raccolta e trasporto, selezione e trattamento (che comprendono il recupero/riciclo e lo smaltimento), e infine controllo, secondo quanto più puntualmente specificato dall'art. 183 D.Lgs. 152/2006, nonché dalla definizione di perimetro sottoposto a regolazione da parte di ARERA.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 331 del 04.12.2024 sono stati approvati il QE, il DOCFAP e il DIP relativi al nuovo ciclo di gestione integrata dei rifiuti della città di Termoli, e si è stabilito che, ai sensi dell'art. 41, co. 12, del Codice, la relativa progettazione sarà articolata in un unico livello e predisposta dalla Stazione Appaltante mediante propri dipendenti in servizio, e potendo il RUP svolgere attività di progettazione, sarà affiancato in tale attività da un supporto al RUP esterno, individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, co. 6, del Codice, rispettando il tetto di spesa ivi previsto, e dall'art. 3 dell'All. I.2 al Codice.

Con riferimento alle attività di cui sopra, occorre considerare all'interno del perimetro regolatorio come definito da ARERA le poste economiche afferenti le funzioni di staff che svolgono servizi centralizzati nell'ambito della Stazione Appaltante.

2. Caratteristiche della progettazione

Stante la natura fortemente vincolata dell'intervento dal punto di vista della legislazione, nonché della regolazione vigenti da soddisfare, al fine di risalire agli obiettivi da perseguire, alle funzioni che dovranno essere obbligatoriamente svolte, ai fabbisogni e alle esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, ai

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



CITTÀ DEI
MOTORI

COSTA DEI DELFINI
IL MARE E LA TERRA
DEL RIGILIO



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



livelli di servizio da conseguire, può farsi riferimento a quanto già diffusamente riportato nel QE e nel DOCFAP.

Riguardo la progettazione del precedente ciclo di gestione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2007 si stabiliva che l'erogazione del servizio di igiene urbana, secondo la formulazione dell'art. 113, co. 5, D.Lgs. 267/2000, vigente all'epoca e oggi abrogato, sarebbe avvenuto secondo la disciplina di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuata attraverso l'esperimento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

Esperate quindi tali procedure, con determinazione dirigenziale n. 639 del 17.04.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del nuovo Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Rieco spa – Smaltimenti Sud srl, e con successivo contratto Rep. 2068 del 18.10.2018, è stata affidata all'ATI Rieco spa – Smaltimenti Sud srl – successivamente costituitasi in Rieco Sud scarl - la prestazione del servizio a decorrere dal 01.12.2018 per la durata di sette anni.

Con separate procedure sono stati inoltre affidati i singoli servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti, di manutenzione della discarica, nonché di controllo sulle utenze, sul gestore del servizio, e di controllo generale del territorio servito.

L'affidamento del precedente servizio di gestione dei rifiuti urbani di Termoli è stato quindi disposto in modalità non integrata, ovvero effettuato selezionando distintamente gli operatori per le varie fasi (raccolta e trasporto da un lato, selezione, trattamento recupero/riciclo e smaltimento dall'altro, oltre ai controlli) al fine conseguire la massima trasparenza nella gestione, e permettere al Comune di effettuare un controllo più efficace sia sulla buona esecuzione dei servizi affidati che sulla qualità dei rifiuti conferiti, diversamente da quanto si verifica con l'affidamento integrato della gestione, nel quale si delega appunto ad un gestore unico della raccolta l'intrattenimento del rapporto contrattuale con i singoli impianti di conferimento, con l'ingenerarsi di possibili opacità dovute alle inevitabili intermediazioni, oltre che di possibili situazioni di sussidi incrociati tra i gestori della raccolta e trasporto che appartengono allo stesso gruppo e gestori terzi che accedono al servizio di trattamento, con conseguenti aggravii di costo per il corrispettivo del servizio del ciclo integrato.

Considerato infatti che i rifiuti possiedono un proprio riconosciuto valore commerciale quale "bene" soggetto a libera circolazione nel mercato di riferimento, non è possibile affidarne il recupero a un soggetto individuato direttamente dall'operatore economico risultato aggiudicatario del complessivo servizio di igiene urbana, senza una preventiva gara avente a oggetto quella determinata attività, consentendo quindi a quest'ultimo di utilizzare detto materiale come fosse di sua proprietà esclusiva (cfr. TAR Lombardia, Milano,

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI

5



CITTÀ DEI
MOTORI

COSTA DEI DELFINI
IL MARE E LA TERRA
DEL NORD



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



Sez. II, 26.10.2022, n. 2344). Per assurdo, infatti, se il corrispettivo per i servizi di recupero e/o smaltimento dei rifiuti gestiti nell'ambito di un ipotetico appalto integrato fosse compreso nel canone d'appalto, per cui l'aggiudicatario della gara in questione sarebbe remunerato anche per l'attività di recupero, che affiderà discrezionalmente ad altro soggetto, il corrispettivo versato all'aggiudicatario sarebbe svincolato dall'effettiva tariffa applicata dall'operatore economico titolare dell'impianto di trattamento selezionato per l'attività di recupero, per cui l'aggiudicatario medesimo potrebbe beneficiare di economie eventualmente derivanti da accordi commerciali particolarmente vantaggiosi con il gestore dell'impianto cui il medesimo affiderà il servizio (in questo senso, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. 9/2024).

Non risultando emanate indicazioni di diverso tenore da parte degli organismi sovraordinati con capacità, a vario titolo, di influire sulla progettazione delle Stazioni Appaltanti, potrà essere mantenuta questa impostazione, per la verità già recepita negli atti di programmazione dell'Ente.

3. Livelli e tempi della progettazione

Per quanto attiene i livelli e i contenuti della progettazione, l'art. 41 del Codice, stabilisce, al comma 12, che la progettazione di servizi è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle Stazioni Appaltanti mediante propri dipendenti in servizio, rimandando all'allegato I.7 che ne definisce i contenuti minimi. L'art. 4-bis di tale allegato, aggiunto dal recente correttivo al Codice approvato con D.Lgs. 209/2024, stabilisce che i contenuti minimi di un progetto di servizi sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da un capitolato tecnico e da un documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'art. 41, co. 13 e 14, del Codice.

Per quanto attiene i tempi della progettazione occorre tenere prioritariamente conto da un lato della scadenza dell'attuale servizio di igiene urbana, prevista al 30.11.2025, dall'altro dei termini massimi per la conclusione delle procedure stabiliti dall'Allegato I.3 previsto dall'art. 17, co. 3 del Codice, i quali si considerano decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Infine occorre tenere conto delle procedure di cessione e subentro pianificate dalla delibera n. 385/2023 ARERA che ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani.

3.1 Disposizioni per i servizi tecnici

Il Servizio Contratti Pubblici del MIT, con parere n. 2299 del 26.02.2024, ha evidenziato che, qualora la Stazione Appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio da progettare, l'art. 41, co. 12 non supporta la possibilità di ricorrere a professionalità esterne. Si ritiene applicabile per analogia la disposizione, dettata per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, prevista

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



all'art. 4, co. 3, All. I.2, laddove si riporta che il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista. In considerazione di quanto sopra, potendo il RUP svolgere attività di progettazione, sarà affiancato in tale attività da un supporto al RUP esterno, individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, co. 6, del Codice (rispettando il tetto di spesa ivi previsto), e dall'art. 3 dell'All. I.2 al Codice, come meglio delineato di seguito.

L'art. 15, co. 6 del Codice prevede infatti che le Stazioni Appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento di incarichi di assistenza al medesimo. L'art. 3 dell'all. I.2, a sua volta, stabilisce che si possono conferire incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche; tale necessità è stata dimostrata in maniera ampia e diffusa nel QE, nel DOCFAP e nel corso del presente documento. Rientrando tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle Stazioni Appaltanti, cui poter fare ricorso, risulta evidente, per la migliore realizzazione degli interventi pubblici necessari, affidare l'indispensabile incarico di supporto al RUP.

L'incarico di supporto al RUP è stato chiaramente qualificato dal giudice amministrativo come appalto di servizi (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) e, in quanto tale, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal Codice (in tal senso anche parere Mims n. 814/2021).

Anche l'ANAC ha espresso avviso conforme a quello indicato, affermando che tale incarico, qualificabile come appalto di servizi, consiste in un'obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest'ottica, l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all'indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all'interno dell'amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente (Atto del Pres. 25.10.2022; delibera ANAC n. 676/2021).

4. Procedura di scelta del contraente

L'art. 70 del Codice (co. 1 e 2) stabilisce che, per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le Stazioni Appaltanti possono utilizzare la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ma, eccezion fatta per le prime due, per tutte le altre è possibile ricorrervi

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



CITTÀ DEI
MOTORI

COSTA DEI DELFINI
IL MONDO È LA TUA CASA



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



solo nei casi e alle condizioni delineati nei commi e negli articoli successivi, per i quali non si ravvisa la sussistenza in relazione ai servizi delineati nel presente documento. Pertanto, considerato che l'importo dell'appalto è superiore alla soglia comunitaria (originariamente fissata a € 215.000 dall'art. 14, co. 1 del Codice, poi innalzata a € 221.000 a decorrere dal 01.01.2024 e per due anni, ex regolamento UE 2023/2495), potranno utilizzarsi unicamente le procedure aperte o ristrette. Il numero di concorrenti attesi per ciascuna, e quindi di offerte da valutare, orienterà la scelta verso una procedura o verso l'altra, tenendo conto che l'iter procedimentale della ristretta è in astratto più lungo, ma consente di limitare il numero di offerte da valutare.

In caso ci si avvalga della procedura aperta, è opportuno disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ovvero ricorrere alla cd. "inversione procedimentale", facoltà dall'art. 107, co. 3, del Codice, che può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La verifica della documentazione amministrativa viene quindi riservata solo per l'aggiudicatario. I vantaggi sono di sicura evidenza, perché consente di evitare un dispendio di risorse economiche e di tempo dato che la verifica della documentazione amministrativa è una fase molto lunga e impegnativa che caratterizza la procedura di affidamento, oltre ad essere molto dispendiosa se fatta per tutti i partecipanti al bando, dato che l'ente deve avere riscontro per ogni singolo documento presentato; basti soltanto pensare alla complessità di una eventuale verifica di equivalenza del CCNL. L'utilizzo dell'inversione procedimentale è cresciuto nel tempo, in maniera progressiva; si utilizza per lo più quando il numero dei partecipanti è elevato e la parte della verifica occuperebbe un lasso di tempo davvero lungo. Grazie all'inversione procedimentale, i tempi si accorciano: si definisce prima la graduatoria dei partecipanti, poi si procede alla verifica della documentazione, ma solo per il primo classificato.

Un altro espediente per ridurre i tempi della procedura di affidamento è la pubblicazione di un avviso di pre-informazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente le gare, ai sensi dell'art. 81 del Codice; infatti, le disposizioni normative che regolano le procedure aperte (art. 71) e ristrette (art. 72) prevedono in questi casi tempistiche ridotte per la ricezione delle offerte.

Si riporta, a conclusione di questo paragrafo, quanto valutato nel Documento di Stima Economica (DSE) in relazione all'importo a base di gara per il servizio di supporto al RUP (€ 25.000,00), per il quale ricorrono i presupposti per lo stralcio del singolo lotto e l'aggiudicazione dello stesso con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II (*"Dell'appalto"*), Parte I (*"Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee"*, ovvero artt. da 48 a 55), del Codice ai sensi dell'art. 14, co. 11 in deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10 dello stesso, in quanto:

- l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto da aggiudicare separatamente risulta inferiore a € 80.000;
- contemporaneamente l'importo cumulato dei lotti stralciati e aggiudicati separatamente non supera il

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI

8



CITTÀ DEI
MOTORI

COSTA DEI DELFINI
L'AMORE E LA LIBERTÀ
DEL RIGLIO



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



20% dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto di prestazione servizi (€ 45.000,00).

Pertanto, anche ai sensi dell'art. 15, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante, nell'istituire la struttura di supporto al RUP, può procedere all'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo, destinandovi risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara dei servizi da progettare.

5. Criterio di aggiudicazione

L'art. 108 del Codice stabilisce sostanzialmente che le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di servizi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo. Viceversa, il criterio del minor prezzo può essere impiegato solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, co. 1, lett. e), dell'all. I.1.

Al riguardo è necessario evidenziare che taluni dei servizi afferenti la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Termoli presentano caratteristiche standardizzate, intendendo con questa espressione quei servizi che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione Appaltante, oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali (secondo la definizione fornita dalle Linee guida ANAC sull'Offerta economicamente più vantaggiosa OEPV, sebbene non più vigenti). Per tali tipologie di servizi, in cui ricadono gli impianti, la manutenzione della discarica e la vigilanza ambientale, pertanto, potrebbe essere eventualmente impiegato il criterio del minor prezzo, tuttavia si raccomanda ove possibile l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di valorizzare positivamente aspetti ambientali, tecnici e sociali.

Viene qui fatto salvo quanto espresso al termine del paragrafo precedente in relazione alla possibilità di stralciare e affidare direttamente il servizio di Supporto al RUP.

6. Individuazione di lotti

La suddivisione in lotti è un modello generale di organizzazione degli appalti pubblici, previsto dalle leggi italiane ed europee, che mira a impedire l'accaparramento delle commesse da parte di un unico soggetto, e a favorire la partecipazione agli appalti pubblici da parte delle imprese più piccole.

A tale proposito il Codice specifica che gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni e il loro valore adeguato in modo da garantire

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



l'effettiva possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, qualora la stazione appaltante, a fronte di un importo elevato di gara, decida di non suddividere l'appalto in più lotti, deve fornire, in fase di indizione della gara, una motivazione circa la mancata suddivisione, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese (art. 58, co. 1 e 2).

Laddove la suddivisione in lotti è applicata, invece, la Stazione Appaltante deve specificare i criteri di suddivisione adottati, sia qualitativi che quantitativi, basati sui parametri precedentemente menzionati. Inoltre deve indicare chiaramente il criterio di selezione non discriminatorio dei lotti da assegnare al concorrente che ha ottenuto una quantità di lotti superiore al limite stabilito (co. 3 e 4).

Per quanto attiene quindi le singole attività costituenti la gestione integrata dei rifiuti della città di Termoli, come delineate nel paragrafo 1 del Quadro Esigenziale (QE), pur rientrando esse in un unico intervento, deve comunque darsi atto che sono attività molto eterogenee tra di loro, pertanto dovranno comunque essere affidate mediante procedure separate; considerato che l'importo di ciascun servizio stimato singolarmente, eccezion fatta per la manutenzione della discarica, supera la soglia comunitaria fissata dall'art. 14, co. 1 del Codice (pari a € 221.000 a decorrere dal 01.01.2024 e per due anni, ex regolamento UE 2023/2495), pur così facendo non si ritiene che venga eluso il Codice allo scopo di ottenere appalti di minor valore tali da poter astrattamente essere aggiudicati con procedure meno competitive, in sfregio al principio di concorrenza.

6.1 Disposizioni per i servizi tecnici

Pur ravvisata la sussistenza sul mercato nazionale di diversi operatori economici organizzati in modo da poter fornire entrambi i servizi necessari (Supporto al RUP e Direzione dell'Esecuzione del Contratto) si ritiene di dover suddividere i servizi tecnici nei due lotti funzionali che li costituiscono essenzialmente, per garantire la massima partecipazione possibile, oltre che per valorizzare adeguatamente il possesso di specifiche competenze tecnico-professionali ascrivibili in astratto a ciascuno dei due servizi, soprattutto se rinvenienti da esperienze svolte in realtà territoriali simili a quelle di Termoli. Viceversa, la necessità di garantire l'unitarietà del progetto della gestione integrata dei rifiuti, rende impraticabile la suddivisione di ciascun servizio (si ribadisce, Supporto al RUP e DEC) in ulteriori lotti relativi, per esempio, a ciascun singolo contratto da progettare o controllare. Infatti la salvaguardia della progettazione e del concreto andamento dei servizi - cui sono in stretta correlazione le performance dei gestori, la qualità del servizio e i costi riversati sugli utenti - si pongono in una relazione di causa-effetto con eventuali inefficienze e con l'insoddisfazione dell'utenza, e nello specifico contesto della gestione dei rifiuti, alcune criticità possono risultare da una imperfetta integrazione tra le attività dei vari organi deputati alla prevenzione (in fase di progettazione) e alla

Servizi tecnici relativi al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Termoli – RGI

10



CITTÀ DEI
MOTORI



Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 0875 7121
www.comune.termoli.cb.it

Email: protocollo@comune.termoli.cb.it
Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it



Comune di Termoli



correzione delle disfunzioni (in fase di esecuzione), pertanto è necessario radicare in figure apicali la capacità di mantenere una visione di insieme del sistema di gestione, in cui l'unicità sia del progettista che del DEC sono volte a garantire l'unitarietà, l'omogeneità e la coerenza della progettazione, nonché la certezza nell'attribuzione delle responsabilità di direzione.

7. Previsioni in materia di sicurezza e manodopera

Il D.Lgs. 81/2008, nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, dello stesso, prevede la redazione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni (cd. DUVRI).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

L'art. 108, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, nell'offerta economica, l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Per gli stessi motivi non si ritengono applicabili nella fattispecie dei servizi in argomento, l'art. 11 dello stesso Codice relativo all'obbligo da parte della stazione appaltante, di indicare il CCNL applicabile (deroga prevista dall'art. 57, co. 1, lett. b), e il successivo art. 41, co. 14, sull'obbligo da parte della stazione appaltante di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, che, insieme a quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.